

ORIGINALE

Studio Legale
Avv. Pier Maria Cara
Viale della Regione, 92
Tel e Fax 0934 554312
93100 Caltanissetta

ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO

RICORSO STRAORDINARIO

PACE ROBERTO SANTO nato a San Cataldo il 10.09.1973, residente a Serradifalco in via Giacomo Matteotti, 7 C.F. PCARRT73P10H792J elettivamente domiciliato in Viale della Regione, 92 presso lo studio dell' Avv. Pier Maria Cara' C.F. CRAPMR68L16L781W che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente atto. Il sottoscritto avvocato comunica che la PEC è la seguente: pier.cara@avvocaticl.legalmail.it. Comunica, inoltre, il n. fax 1782705296 dove dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento.

CONTRO

**AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI** C.F. e P.Iva 05841778828
in persona del suo legale rappresentante p.t. piazza Nicola Leotta, 4 Palermo.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO P.Iva 05841760829 in
persona del legale rappresentante p.t. via G. Cusmano, 24.

e nei confronti

Rinaldi Martina nata a Palermo il 25/02/1995 e ivi residente in Largo Petix,
23;

Nicolini Nadia nata a Palermo il 30/10/1976 e residente a Bagheria in via
Francesco Perez 106/C ;

di tutti i collocati nell'elenco idonei ed esclusi relativo all'avviso pubblico
urgente per il conferimento di incarichi a tempo determinato di operatore socio
sanitario cat. Bs.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E ADOZIONE DELLE PIU' IDONEE MISURE CAUTELARI.

- **dell'atto deliberativo n. 318 del 27.03.2020 emanato dall'ARNAS OSPEDALI CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI** con cui comunicava l'intendimento di utilizzare le graduatorie redatte dall'Asp di Palermo per i profili di CPS infermiere Cat. D e operatore socio sanitario (OSS) cat. Bs ;

per l'ARNAS Civico giusta circolare assessoriale n. 86 del 12.03.2020 "*Misure straordinarie per il reclutamento di personale medico e sanitario in relazione all'emergenza COVID-19 - Disposizioni di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14;*

dell'avviso pubblico emanato dall'Asp di Palermo il 13/03/2020 per il reclutamento straordinario per operatori socio sanitari per le aziende ospedaliere della Regione Sicilia e IRCCS Bonino Puleio ;

e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali nella parte in cui hanno disposto la non immissione in servizio del ricorrente; con riserva a separato giudizio e/o motivi aggiunti , e della eventuale condanna della P.A. al risarcimento del danno ingiusto arrecato e/o arrecando al ricorrente.

-PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 318 del 27.03.2020 l'ARNAS Civico comunicava l'intendimento di utilizzare le graduatorie redatte dall'Asp di Palermo per i profili di CPS infermiere Cat. D e operatore socio sanitario (OSS) cat. Bs anche per l'ARNAS Civico giusta circolare assessoriale n. 86 del 12.03.2020 "*Misure straordinarie per il reclutamento di personale medico e sanitario in relazione all'emergenza COVID-19 - Disposizioni di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14;*

- che in data 13/03/2020 veniva pubblicato sul sito dell'ASP di Palermo

l'avviso pubblico per il reclutamento straordinario per operatori socio sanitari per le aziende ospedaliere della Regione Sicilia e IRCCS Bonino Puleio, contenente i requisiti di ammissione e le modalità di formazione dell'elenco dei candidati avviso con termine di presentazione delle domande per giorni 3 e con scadenza il 17 marzo 2020 ore 23:59;

- che a seguito della presentazione della domande sul portale dell'Asp di Palermo, il sistema generava automaticamente la graduatoria degli aventi titolo sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati;

- che con deliberazione n. 298 del 19/03/2020 l'Asp di Palermo pubblicava la graduatoria generale e le graduatorie distinte per enti;

-che l'invio delle domande poteva essere possibile per giorni 3 (tre) e con scadenza 17 marzo 2020 alle ore 23:59;

- che con successive deliberazioni nn.ri 404 del 17/04/2020, 593 del 06/06/2020, 840 del 28/07/2020 l'Arnas Civico procedeva al conferimento degli incarichi di OSS a tempo determinato sino al 31/12/2020 attingendo sempre dalle graduatorie redatte dall'Asp di Palermo sopra citate;

-che il ricorrente laureato in Scienze Biologiche ciclo unico indirizzo fisiopatologico e Master in immunoematologia di laboratorio iscritto all'Ordine dei Biologi sezione di Roma, nonché in possesso di attestazione OSS conseguita presso Nova Omnia di Milano nell'anno 2009;

-che il ricorrente risulta essere inserito nelle graduatorie regionali per

OSS e segnatamente:

1) graduatoria di cui all'allegato A delibera n. 1564 del 10/04/2014 dell'Azienda Sanitaria Provinciale Trapani - Graduatoria operatore socio sanitario categoria Bs con posizione n. 249 su 1829);

- 2) graduatoria (posizione n. 39 su 5129) Arnass- Civico, AUPO Paolo

Giaccone, AORR Cervello Villa Sofia, approvata con delibera n. 549 del 19/08/2019, per l'assunzione per l'assunzione con contratti a tempo determinato;

3) graduatoria (posizione n. 297) azienda sanitaria provinciale di Siracusa di cui all'avviso pubblico per assunzione a tempo determinato per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari, per eventuali posti vacanti e per l'assunzione legate a straordinarie esigenze di servizio di operatore socio sanitario con deliberazione del D.G. n. 200 del 10.03.2011; che il ricorrente pur utilmente collocato al n. 39 della graduatoria per OSS dell'Arnas Civico non risulta essere stato mai convocato;

che in data 08.06.2020 a mezzo di questo difensore veniva inviata formale contestazione in merito alla mancata assunzione del dott. Pace, rimasta inevasa.

Ciò premesso in fatto si espone in diritto.

ILLEGITTIMITA' DELLA DELIBERA 318/2020 -VIOLAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17.03.2020 - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE ASSESSORIALE N. 86 DEL 12.03.2020 - DISAPPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO ARNASS- CIVICO, AUPO PAOLO GIACCONE, AORR CERVELLO VILLA SOFIA, APPROVATA CON DELIBERA N. 549 DEL 19/08/2019, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO;

Preliminarmente si ritiene opportuno menzionare il curriculum vitae del ricorrente.

Il dott. Pace è laureato in Scienze Biologiche ciclo unico indirizzo fisiopatologico, è iscritto all'Ordine dei Biologi sezione di Roma, ha conseguito il Master in immunoematologia di laboratorio nonchè è in possesso di

attestazione OSS conseguita presso Nova Omnia di Milano il 22/10/2009;

ha frequentato il corso di perfezionamento universitario di durata di 1 anno e di orientamento professionale post-laurea magistrale di 60 cfu a seguito di convenzione tra Università di Palermo ed il laboratorio di Igiene e Sanità pubblica azienda Ausl n. 2 di Caltanissetta; inoltre è in possesso di 1000 crediti formativi ECM (evoluzione continua in medicina).

Al termine degli Studi universitari ha svolto stage formativi presso le seguenti strutture ospedaliere:

- 1) volontario biologo ospedale S.Elia di Caltanissetta (cfr. doc. in atti);
- 2) Stage c/o laboratorio di Sanità Pubblica Asp di Caltanissetta dal 11/01/2008 al 12/01/2009;
- 3) stage di orientamento professionale post - laurea c/o Azienda Ospedaliera S. Elia dal 02/10/06 al 02/10/07;
- 4) stage di orientamento professionale del Master di I° livello in Immunoematologia di laboratorio dal 25/05/08 al 24/06/2008 c/o Azienda Ospedaliera "Paolo Giaccone" Palermo;
- 5) Ha prestato servizio in qualità di O.S.S. dal 13/06/2016 al 10/06/2019 c/o l'Ospedale di Alcamo.

Cio' posto si deduce.

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 veniva emesso il D.L. 18/2020 il quale all'art. 2 ter prevede *misure urgenti per l'accesso del personale delle professioni sanitarie e socio sanitarie al servizio sanitario nazionale e norma transitoria sulle classi di laurea nelle professioni sanitarie ed infermieristiche.*

I commi da 1 a 3 del citato articolo consentono in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni

sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale .

Non si tratta quindi di veri e propri concorsi pubblici, ma di selezioni mirate.

Gli incarichi in esame hanno la durata di un anno, non sono rinnovabili e sono conferiti mediante procedure comparative per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale svolte con forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso per una durata minima di **cinque giorni**.

In ogni caso il ricorso al conferimento dell'incarico in esame è subordinato alla previa verifica - da parte dei medesimi enti ed aziende del servizio sanitario nazionale **dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.**

Tale disciplina prevista del D.L. 18/2020 viene sostanzialmente richiamata nella circolare dell'Assessorato alla Salute n. 86 del 12/03/2020, nella quale richiamata la proposta assessoriale di O.D.G. prot. n. 14368 del 11.03.2020 si prevede:

Si rileva, preliminarmente, che le Aziende e gli del S.S.R. devono procedere ad utilizzare le graduatorie già definite o in via di definizione predisposte, per il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato, favorendo l'utilizzo condiviso anche di quelle a tempo determinato, per un tempestivo reperimento di unità di personale medico e sanitario, necessario per fronteggiare l'emergenza.

Peraltro oltre alla riserva prevista nel citato decreto legge, l'articolo 65 n. 7 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come sostituito dall'art. 53 della L.R. del 03/11/1993 n. 30 prevede espressamente: in caso di evidente pericolo o danno nel ritardo, gli atti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi fornendone la motivazione.

Quindi a maggior ragione nessun ostacolo sussisteva da parte delle aziende sanitarie a dichiarare definitivamente esecutive le graduatorie OSS della selezione pubblica già esistenti, ed a maggior ragione proprio quella per soli titoli di operatore socio sanitario ctg.Bs, utilizzabile dalle Aziende ARNAS-Civico, AOUP "Paolo Giaccone" e AOOR Cervello-Villa Sofia di Palermo.

Ciò posto risulta del tutto palese che la decisione da parte dell'Arnas di ricorrere all'utilizzo delle graduatorie redatte dall'Asp di Palermo anche per l'assunzione presso l'Arnas, si palesa del tutto illegittimo, poiché avrebbe dovuto correttamente prima attingere alle graduatorie vigenti ed in particolare alla graduatoria da essa predisposta ed utilizzabile per titoli per il reclutamento di operatore socio sanitario, tutt'ora valida ed efficace, approvata con deliberazione n. 549 del 19/08/2019 .

Infatti come si legge chiaramente nella citata nota assessoriale, soltanto in caso di impossibilità di ricorrere al personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, l'art. 2 del D.L. 18/2020 prevedeva il ricorso all'avviso pubblico per il conferimento degli incarichi previa selezione per titoli e colloquio.

Quindi proprio per il caso specifico dell'ARNAS l'assunzione dalle graduatorie predisposte dall'Asp di Palermo è radicalmente nullo essendo avvenuto contra legem.

Il dott. Pace pur utilmente collocato in posizione utile nella graduatoria approvata con delibera n. 549 del 2019 non risulta essere mai stato convocato. Inoltre non va sottaciuto che anche il ricorso alla creazione delle nuove graduatorie mediante avviso pubblico predisposte per le Aziende e gli enti S.S.R. dall'Asp di Palermo, contraddice la sopra richiamata normativa nazionale e regionale, disapplicando le graduatorie tutt'ora vigenti per le

aziende sanitarie siciliane, approvate dall'azienda sanitaria di Trapani di cui all'allegato A delibera n. 1564 del 10/04/2014 prorogata con delibera n. 1160/2017, valida sino al 30.09.2020 per effetto della proroga di cui al comma 147-149 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di Bilancio).

Orbene secondo la disciplina vigente le eventuali richieste di disponibilità da parte delle Asp devono avvenire: **"fermo restando il mantenimento della posizione in graduatoria", nonché "verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati i graduatorie concorsuali in vigore... (ART. 2 D.L. 18/2020).**

Ebbene quindi quali sono le ragioni per cui l'Asp di Palermo e ancor di più l'Arnas Civico si sono determinate alla pubblicazione dell'avviso di cui in premessa se avrebbero potuto attingere certamente ad anche più rapidamente al personale già inserito nelle graduatorie di precedenti concorsi ed in particolare a quella utilizzabile esclusivamente dall'Arnas Civico, valida ed efficace.

Peraltro si ribadisce tale modus operandi costituiva un precipuo obbligo per Azienda resistente in forza sia della precedenza accordata al personale inserito nella graduatoria Arnas Civico, **sia perché espressamente previsto al comma 1 dell'art. 2 ter del D.L. 18/2020 nel quale si prevede il ricorso agli incarichi con procedura d'urgenza e mediante avviso pubblico è subordinato alla previa verifica da parte dei medesimi enti ed aziende del servizio sanitario nazionale dell'impossibilità di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.**

Pertanto è evidente che l'ARNAS non ha operato conformemente al dettato normativo, nonostante il ricorrente con Pec del 07/08/2020 abbia riproposto la propria immediata disponibilità al conferimento dell'incarico di OSS.

Si badi bene anche volendo ritenere legittimo il ricorso alla procedura di assunzione in via d'urgenza mediante la pubblicazione dell'avviso di cui si discute, ciò non vuol dire e il decreto 18/2020 e la circolare assessoriale lo dicono chiaramente, che la nuova selezione possa sostituire o sovrapporsi ponendo nel nulla la posizione degli aspiranti già collocati in precedenti graduatorie da concorso.

Piuttosto prevede il contrario, e cioè il ricorso alla procedura d'urgenza in *mancaza o impossibilità di attingere al personale inserito nelle graduatorie*.

Ed in ogni caso attesa la ribadita disponibilità del dott. Pace ad assumere l'incarico, l'Arnas non ha neppure valutato l'opportunità di esaminare la sua candidatura procedendo alla comparazione dei titoli dallo stesso prodotti ed eventualmente ad un colloquio orale secondo le previsioni di cui al citato decreto legge.

E' opportuno fare menzione dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (14/2011) in merito alla dibattuta questione consistente nello stabilire quale sia il rapporto tra due diverse modalità di reclutamento del personale pubblico: a) la utilizzazione dei candidati idonei, collocati in graduatorie concorsuali ancora efficaci, attraverso il meccanismo dello "scorrimento"; b) la indizione di un nuovo concorso.

Secondo infatti un consolidato orientamento, a fronte di una graduatoria valida ed efficace, l'Amministrazione istituzione in pianta organica) non potrebbe trascurare completamente, a mezzo della indizione di nuova procedura concorsuale, le posizioni dei soggetti già selezionati come idonei, quantomeno in carenza di valide ragioni giustificatrici (Tar Sardegna, 19 ottobre 1999, n. 1228; Tribunale ordinario Roma ord. sez. lav. 3 gennaio

2001; Tar Lazio 30 gennaio 2003, n. 536; Tar Lecce, 10 ottobre 2005, n. 4452; Tar Lombardia, 15 settembre 2008, n.4073; Tar Lazio 15 settembre 2009 n. 8743; Cass. SS.UU. 29 settembre 2003 n. 14529 e 9 febbraio 2009 n. 3055).

L'adunanza aderisce a quest'ultimo orientamento precisando:

"nel processo decisionale adottato per la copertura dei posti vacanti, vanno distinte due fasi logiche, caratterizzate da una crescente restrizione del potere valutativo spettante all'amministrazione. a) La determinazione relativa all'an della copertura del posto vacante ha contenuto ampiamente discrezionale, in quanto riconducibile al novero delle scelte organizzative di pertinenza del soggetto pubblico. b) La decisione riguardante il quomodo della provvista del posto (scorrimento o indizione di un nuovo concorso), invece, resta soggetta ad un più stringente dovere di motivazione e vede circoscritti gli spazi discrezionali riservati all'apprezzamento dell'amministrazione.

L'Adunanza Plenaria condividendo le ragioni espresse dalla remittente,

enuncia alcune precisazioni:

a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione.

Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.

d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per

l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

Nel caso di specie la scelta di procedere ad una nuova selezione per il profilo di OSS, è stata adottata in totale spregio dei principi sopra richiamati, peraltro salvaguardati sia nel D.L. 18/2020 sia nella nota Assessoriale n. 86 del 12 marzo 2020 che nell'autorizzare le aziende e SSR l'assunzione di nuovo personale a seguito dell'emergenza sanitaria Covid- 19 prevede l'utilizzo del personale già inserito in precedenti graduatorie e solo in caso il ricorso a nuovo concorso.

ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Inoltre la procedura di formazione dell'elenco degli aspiranti alla nomina di cui alle delibere in premessa è vieppiù illegittima secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (sentenza n. 1029/2011 Tar Palermo).

Secondo il Tribunale amministrativo è *illegittima la predisposizione di una graduatoria, nell'ambito di una procedura di ammissione a finanziamento, in ragione del solo ordine cronologico di presentazione delle domande.*

Risulta erronea non la disposizione del bando di gara ma l'applicazione pratica che di essa è stata fatta, laddove sono state ammesse in graduatoria, secondo un ordine cronologico di presentazione, solo le domande " pervenute nel brevissimo intervallo di tempo tra le 09:00 e le 09:06 dell'08/08/2005. Pur nell'ambito di una procedura sportello l'amministrazione deve procedere a vagliare l'ammissibilità ad istruttoria delle domande pervenute in ragione

della coerenza del progetto presentato rispetto alle soglie e condizioni minime, anche di natura amministrativa.

Peraltro nel caso di specie la pubblicazione dell'avviso per soli due giorni, stride in maniera palese con la previsione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 2 ter del citato decreto nel quale si prevede la pubblicazione dell'avviso **per almeno cinque giorni**.

In ragione di ciò risulta illegittimo il termine di giorni tre fissato nell'avviso pubblicato.

Ed in ogni caso attesa la ribadita disponibilità del dott. Pace ad assumere l'incarico, l'Arnas Civico non ha neppure valutato l'opportunità di esaminare la sua candidatura procedendo alla comparazione dei titoli dallo stesso prodotti ed eventualmente ad un colloquio orale secondo le previsioni di cui al citato decreto legge.

§

SULLA DOMANDA CAUTELARE

In merito alla *fumus boni iuris* ci si riporta ai motivi spiegati in ricorso da ritenersi fondanti la domanda cautelare.

Peraltro le ragioni di emergenza sanitaria che hanno giustificato il ricorso e la necessità di procedere alla massiccia assunzione in via temporanea di personale sanitario, permangono a seguito della proroga dello stato di emergenza dichiarata con **D.L. n. 83 del 30.07.2020.**

Per quanto invece concerne, il *periculum in mora*, è costituito dal grave pregiudizio che il dott. Pace rischia di subire allorchè la validità della graduatoria cessi allo scadere del termine di proroga di cui alla legge di Bilancio 2020 (legge 27.12.2019 art. 1 commi da 147 a 149) nella quale si

prevede altresì che sono utilizzabili sino al 30.09.2020 le graduatorie approvate dal 2012 al 2017.

Pertanto qualora prima di tale data il ricorrente, già in precedenza assunto con contratto a tempo determinato, non maturasse almeno un periodo di servizio perderebbe qualsiasi possibilità di essere assunto.

Sulla base di quanto sopra esposto e di quanto ci si riserva di produrre :

VOGLIA

L'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

-in via cautelare sospendere i provvedimenti impugnati, disponendo con decreto inaudita altera parte o in subordine fissata l'udienza camerale, l'immediata assunzione del dott. Pace nel profilo di OSS presso ARNASS- CIVICO, AUPO PAOLO GIACCONE, AORR CERVELLO VILLA SOFIA;

NEL MERITO :

- dichiarare l'illegittimità della delibera n. 318 emanata dall'Arnas Civico in data 27/03/2020 e dell'avviso pubblico pubblicato dall'Asp di Palermo in data 13.03.2020 e per l'effetto annullare i provvedimenti sopra impugnati con ogni opportuna statuizione;

-dichiarare l'illegittimità della procedura di selezione di cui all'avviso pubblico impugnato e delle graduatorie predisposte per i motivi di cui in narrativa;

-in subordine dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto in virtù della posizione ricoperta nelle graduatorie tutt'ora vigenti per l'incarico a tempo determinato di OSS e per l'effetto modificarla assegnando al dott. Pace l'incarico eventualmente anche in via provvisoria ed interinale secondo le disposizioni di cui al D.L. 18/2020 e s.m.i.

condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno da perdita chance quantificato nell'importo di € 10.000,00 o altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, il sottoscritto difensore dichiara che il presente procedimento verte in materia di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

All'atto della presentazione saranno depositati in copia i provvedimenti impugnati e i seguenti documenti.

Si produce in via istruttoria

Atti e Documenti

- 1) Circolare n. 86 del 12/03/2020;
- 2) delibera n. 318 Arnas Civico del 27/03/2020;
- 3) delibera n. 298 del 19/03/2020 ASP di Palermo ;
- 4) delibera n. 404 del 17/04/2020 Arnas Civico;
- 5) delibera n. 593 del 06/06/2020 Arnas Civico;
- 6) delibera n. 840 del 28/07/2020 l'Arnas Civico;
- 7) diffida Arnas Civico 08/06/2020;
- 8) PEC dichiarazione di disponibilità assunzione del 07/08/2020;
- 9) graduatoria OSS di cui all'allegato A delibera n. 1564 del 10/04/2014 dell'Azienda Sanitaria Provinciale Trapani - ;
- 10) graduatoria Arnass- Civico, AUPO Paolo Giaccone, AORR Cervello Villa Sofia, approvata con delibera n. 549 del 19/08/2019;
- 11) graduatoria OSS azienda sanitaria provinciale di Siracusa di cui all'avviso pubblico per assunzione a tempo determinato approvata con delibera n. 200/2011;
- 12) telegrammi di convocazione precedenti ASP Palermo, Messina, Siracusa;